

DELIBERAZIONE 3 MARZO 2026

57/2026/R/GAS

**AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE TARIFFARIA *CRV* A COPERTURA DEGLI ONERI
PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1376^a riunione del 3 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 (di seguito: regolamento (UE) 2022/1854);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la legge 5 aprile 2022, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/2020);
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, come convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;
- il decreto del Ministro dell'Industria del 26 settembre 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 12 dicembre 2015;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 20 gennaio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 dicembre 2019, e il relativo Allegato 2, recante "Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale", (di seguito: Piano di emergenza);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 30 settembre 2020 (di seguito: decreto 30 settembre 2020);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica del 21 ottobre 2022 (di seguito: decreto 21 ottobre 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2005, 297/05 (di seguito: deliberazione 297/05);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A contenente il Testo Integrato per il Bilanciamento (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A contenente la regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 2020, 511/2020/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2021, 553/2021/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2021, 586/2021/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 404/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 404/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 2022, 649/2022/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2023, 134/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2023, 590/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2024, 31/2024/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2024, 263/2024/R/com (di seguito: deliberazione 263/2024/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2024, 458/2024/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 599/2024/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2025, 62/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 62/2025/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2025, 507/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 507/2025/R/gas);
- la comunicazione del 20 dicembre 2025 di Snam Rete Gas, prot. Autorità 88988 del 22 dicembre 2025 (di seguito: comunicazione 20 dicembre 2025);
- la comunicazione del 29 gennaio 2026 di Snam Rete Gas, prot. Autorità 7080 del 30 gennaio 2026 (di seguito: comunicazione 29 gennaio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il comma 41.1, lettera e), dell'RTTG istituisce la componente tariffaria CRV^I , espressa in euro/smc, a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas e, per una parte identificata dalla sottocomponente CRV^{INN} , a copertura degli

- oneri per la sperimentazione di utilizzi innovativi delle reti gas di cui alla deliberazione 404/2022/R/gas;
- il comma 42.1, lettera e), della RTTG prevede che il gettito derivante dall'applicazione della componente tariffaria CRV^I sia versato sul "Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas" di cui al punto 2 della deliberazione 297/05, al netto del gettito associabile alla sottocomponente CRV^{INN} , destinato invece al "Fondo per la sperimentazione di utilizzi innovativi delle reti gas" di cui alla deliberazione 404/2022/R/gas;
 - il comma 41.2, lettera e), dell'RTTG prevede che la componente tariffaria CRV^I sia applicata dall'impresa di trasporto ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, ad esclusione dei punti di riconsegna che alimentano clienti finali termoelettrici, e nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione;
 - con il decreto 21 ottobre 2022, il Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito: Ministro) ha previsto un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntivo rispetto a quello derivante dai contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*;
 - l'articolo 1 del decreto 21 ottobre 2022 prevede che l'Autorità definisca le modalità attuative del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni da applicare ai soggetti aggiudicatari del servizio in caso di mancata attivazione dell'interruzione della fornitura;
 - l'articolo 2 del medesimo decreto prevede, tra l'altro, che gli oneri generati dal servizio siano posti a carico del fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito con la deliberazione 297/05; l'articolo 3 del medesimo decreto prevede che i costi della misura sono allocati sui clienti finali civili e industriali che utilizzano gas ovvero, in caso di riduzione dei consumi elettrici, sui clienti finali civili e industriali che utilizzano l'energia elettrica;
 - l'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/2020, ha previsto che i soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza siano esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio;
 - con la deliberazione 62/2025/R/gas, l'Autorità ha stabilito, per il periodo 1° aprile 2025 – 30 settembre 2026, il valore della componente tariffaria CRV^I di cui al comma 41.1, lettera e), della RTTG pari a 0,721 centesimi di euro/smc, di cui 0,0412 centesimi di euro/smc relativi alla sottocomponente CRV^{INN} come previsto dal comma 3.3 della deliberazione 263/2024/R/com;
 - con la deliberazione 507/2025/R/gas, l'Autorità ha dato attuazione alle previsioni del decreto 21 ottobre 2022 per l'anno termico 2025/2026, prevedendo al comma

5.1 che, in esito alla trasmissione dei risultati della procedura di affidamento del servizio, fosse aggiornato il valore della componente tariffaria CRV^I di cui al comma 41.1, lettera e), della RTTG, per il periodo 1° ottobre 2026 – 30 settembre 2027; pertanto, il gettito necessario per l’attuazione delle previsioni del decreto 21 ottobre 2022 per l’anno termico 2025/2026 verrebbe raccolto in 12 mesi con riallineamento tra la finestra temporale di raccolta del gettito e l’anno termico (cioè ottobre-settembre), anziché in 18 mesi come avvenuto per l’anno termico precedente.

CONSIDERATO CHE:

- con le comunicazioni del 20 dicembre 2025 e 29 gennaio 2026, Snam Rete Gas ha trasmesso gli esiti delle procedure per il conferimento del servizio di interrompibilità tecnica dei clienti industriali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto 21 ottobre 2022; gli esiti delle procedure sono stati approvati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 2, comma 13, del decreto 21 ottobre 2022;
- sulla base delle offerte accettate, l’affidamento del servizio di interrompibilità tecnica dei clienti industriali per l’anno termico 2025/2026 genera costi a valere sul fondo per la promozione dell’interrompibilità del sistema gas al momento stimabili in circa 299 milioni di euro;
- l’abbreviazione del periodo di tempo della raccolta del gettito di cui alla deliberazione 62/2025/R/gas non comporta un aumento del valore della componente CRV^I sia perché il costo del servizio di interrompibilità è diminuito rispetto all’anno precedente sia tenendo conto del saldo netto del conto oneri interrompibilità al termine della competenza 2024/2025.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare, per il periodo 1° ottobre 2026 – 30 settembre 2027, il valore attualmente vigente della componente tariffaria CRV^I , di cui al comma 41.1, lettera e), della RTTG, ivi incluso il valore della sottocomponente CRV^{INN} la cui definizione non è oggetto del presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare, per il periodo 1° ottobre 2026 – 30 settembre 2027, il valore della componente tariffaria CRV^I di cui al comma 41.1, lettera e), della RTTG pari a 0,721 centesimi di euro/smc di cui 0,0412 centesimi di euro/smc relativi alla sottocomponente CRV^{INN} ;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e

- ambientali;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua